

## 1. Campo d'applicazione

Le presenti CG si applicano alla fornitura ineccepibile, appropriata e a regola d'arte, una tantum o ripetuta, di

- prestazioni di manutenzione su componenti del materiale rotabile del cliente ai sensi dell'Allegato 1
- prestazioni di manutenzione sul materiale rotabile del cliente ai sensi dell'Allegato 2
- servizi sul materiale rotabile del cliente ai sensi dell'Allegato 3

ai fini della fornitura delle prestazioni qui menzionate relativamente ad attività rilevanti per la sicurezza ai sensi dell'art. 3 OASF, RS 742.141.2 da parte delle FFS. Esse descrivono i requisiti minimi concernenti i compiti delle FFS e del cliente, e integrano i requisiti previsti dalla legislazione svizzera ed europea applicabile, in particolare negli ambiti dell'interoperabilità ferroviaria, della sicurezza delle ferrovie e dei prodotti, nonché della manutenzione del materiale rotabile.

## 2. Funzioni delle parti

Ove non diversamente stabilito nel presente documento contrattuale, il cliente è a) il detentore dei propri veicoli, iscritto nel registro dei veicoli previsto per legge, b) il titolare della registrazione dei veicoli, c) il titolare dell'autorizzazione d'esercizio, d) il servizio assegnato responsabile della manutenzione per ciascuno dei suoi veicoli (Entity in charge of maintenance - ECM).

## 3. Principi del rapporto contrattuale

- 3.1. L'adempimento del contratto avviene conformemente alle presenti CG e agli allegati 1, 2 e 3 di volta in volta validi, nonché conformemente al catalogo delle prestazioni / manuale di collaborazione concordato, che deve divenire parte integrante del contratto. Qualora il cliente richieda prove in merito a prestazioni che non sono state eseguite conformemente alle specifiche di manutenzione delle FFS (prove come rapporti di controllo finale, dichiarazioni di conformità, certificati di ispezione, protocolli di misurazione, identificazioni e iscrizioni, ecc.), tali prove devono essere ordinate, a pagamento, esplicitamente in anticipo, al più tardi al momento dell'assegnazione dell'incarico.
- 3.2. Le parti mantengono un management della qualità e dei rischi (QRM) che soddisfa tutti i requisiti di legge e normativi, nonché lo stato della tecnica, in materia di qualifica del personale e qualità delle sue prestazioni, in rapporto alla salute, alla protezione del lavoro, alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente (ambito HSSE) e nell'ambito dei lavori di manutenzione nel settore del materiale rotabile.
- 3.3. Laddove necessario, le FFS soddisfano le condizioni per l'esercizio di attività rilevanti per la sicurezza ai sensi della legislazione applicabile e sono in grado di esibire in ogni momento le attestazioni corrispondenti al cliente e alle autorità di sicurezza. La fornitura delle attività rilevanti per la sicurezza avviene conformemente alle misure di Safety disposte in seno alle FFS, alle pertinenti Prescrizioni sulla circolazione dei treni PCT esterne alle FFS e ai regolamenti interni (ad es. I-

30121: Disposizioni esecutive alle PCT Disposizioni locali per la circolazione e i movimenti di manovra).

- 3.4. Le parti evitano conflitti con i propri interessi o con quelli di terzi. Ciascuna parte informa l'altra di possibili punti di conflitto.
- 3.5. Entro una scadenza utile, entrambe le parti si informano vicendevolmente per iscritto in merito alla presenza di indicazioni non chiare, errate o mancanti, di contraddizioni o modifiche nel contratto, nei relativi allegati e componenti, in particolare nei regolamenti confermati e approvati dal cliente. Il cliente è in ogni caso responsabile del corretto funzionamento dell'oggetto, anche se non ha fornito esplicitamente e preventivamente le proprie norme tecniche per il trattamento. (...e quindi vengono utilizzate le norme FFS)
- 3.6. Entrambe le parti eseguono tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali, per sé e per i propri collaboratori. Una parte non è tenuta a corrispondere all'altra parte e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD, ecc.) o altre indennità, in particolare in caso di malattia, invalidità o decesso.
- 3.7. Entrambe le parti possono coinvolgere terzi per l'adempimento delle loro prestazioni. Esse adotteranno un adeguato sistema di analisi, selezione e regolare valutazione dei terzi da esse coinvolti e si impegnano a riprendere nei loro contratti con terzi tutte le disposizioni di questo contratto necessarie per la tutela degli interessi di entrambe le parti. I terzi sono elencati per la loro quota di pertinenza in tutti i risultati del lavoro. I terzi coinvolti da una parte ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'Art. 101 CO. Il consenso o la presa di conoscenza dell'altra parte del coinvolgimento di terzi lascia invariata la responsabilità della parte che coinvolge i terzi derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.
- 3.8. Entrambe le parti sono autorizzate a verificare nell'ambito di audit l'assolvimento delle loro rispettive funzioni, la loro fornitura delle prestazioni e quella dei terzi da esse coinvolti.
4. **Interlocutori / scambio di informazioni rilevanti per la sicurezza**  
Queste persone chiave delle parti possono essere sostituite nella loro funzione unicamente da persone con pari qualifica e soltanto con il consenso dell'altra parte.
5. **Diritti e doveri delle FFS**  
Le FFS documentano le loro prestazioni sulla base dei requisiti di documentazione delle FFS o, se richiesto, del cliente e consegnano allo stesso la documentazione allestita (protocolli di controllo, dichiarazioni di conformità, certificato di reimmissione in servizio, ecc.) al termine delle prestazioni contrattualmente concordate. La rintracciabilità dei pezzi di ricambio o del materiale utilizzato non è garantita, a meno che non sia esplicitamente richiesta per iscritto dal cliente al momento dell'assegnazione dell'incarico.

## **6. Modifiche delle prestazioni**

- 6.1. Le modifiche vengono attuate qualora le FFS dispongano di capacità sufficienti e dopo che entrambe le parti hanno sottoscritto un'aggiunta al contratto.
- 6.2. Ove non diversamente concordato, in caso di incarichi permanenti le FFS possono richiedere per iscritto un adeguamento motivato dei compensi con almeno tre mesi di anticipo. Se non si dovesse raggiungere alcuna intesa sulle modifiche di prezzo, si procederà, ove concordato, secondo il processo di management delle differenze. Le parti mantengono il diritto di sciogliere il contratto singolo.
- 6.3. In mancanza di un accordo che disponga altrimenti, durante l'esame delle proposte di modifica entrambe le parti continuano a eseguire i lavori in base ai piani previsti.

## **7. Diritti e obblighi del cliente / materiale e documentazione per la fornitura delle prestazioni di manutenzione**

- 7.1. Il cliente consegna alle FFS il materiale, i mezzi ausiliari, gli attrezzi, i congegni e i pezzi di ricambio necessari per l'adempimento del contratto, ove ciò sia stabilito nel contratto singolo. Egli porta il materiale rotabile e i componenti nel luogo dell'adempimento al momento concordato. Il materiale rotabile e i componenti devono essere conformi alle norme di manutenzione delle FFS e/o del fabbricante. Il cliente fornisce la documentazione necessaria a tal fine e dichiara inequivocabilmente lo scopo dell'utilizzo. In ogni caso, il cliente è tenuto ad assumersi le norme ai sensi dell'ECM 2.
- 7.2. Il cliente indica espressamente e per iscritto alle FFS se diritti di protezione e di utilizzazione di terzi limitano o rendono impossibile la fornitura delle prestazioni contrattuali alle FFS.
- 7.3. Durante la permanenza del personale del cliente sulla proprietà delle FFS, il cliente rispetta le prescrizioni d'esercizio delle stesse, in particolare le loro disposizioni di sicurezza e il loro regolamento interno, e segue tutte le loro istruzioni. Il cliente garantisce il rispetto di tali prescrizioni e istruzioni da parte di terzi da esso incaricati.
- 7.4. Il cliente istruisce, a proprie spese, i collaboratori delle FFS su aspetti particolari della manutenzione e dell'utilizzo dei propri veicoli.
- 7.5. Il cliente provvede al trasporto del materiale rotabile e dei relativi componenti da e verso le officine di riparazione delle FFS, a meno che nei contratti singoli non sia concordato diversamente. I dettagli si desumono dagli allegati alle presenti CG.
- 7.6. Il cliente rimane responsabile per il materiale consegnato anche durante il periodo di rigenerazione, a meno che non fornisca specifiche diverse.

## **8. Trasferimento del rischio**

La custodia e il rischio di peggioramento o di perdita (trasferimento del rischio) del materiale e dei mezzi eventualmente forniti dal cliente, del materiale rotabile e dei relativi componenti del cliente inizia con la consegna del materiale, dei mezzi, dei componenti e del materiale rotabile e

termina con la restituzione del materiale rotabile nel luogo dell'adempimento e con la consegna dei componenti, non appena il materiale rotabile / i componenti sono stati restituiti al cliente nel luogo dell'adempimento.

## **9. Tempi di prestazione**

- 9.1. I tempi di prestazione contrattuali per le prestazioni delle FFS iniziano solo dopo l'adempimento, da parte del cliente, dei propri obblighi per consentire la fornitura delle prestazioni.
- 9.2. Le FFS sono automaticamente in mora in caso di inosservanza dei termini fissi concordati (operazioni il giorno di scadenza), negli altri casi dietro sollecito se non dimostrano di non aver alcuna colpa.
- 9.3. Le FFS rispondono dei danni derivanti dal superamento dei termini, a meno che non dimostrino di non avere alcuna colpa. Esse rispondono al massimo per il danno causale provato. La responsabilità per mora è limitata al 5% del valore dell'incarico.
- 9.4. Non vi è alcuna colpa a carico delle FFS per il superamento dei termini e le stesse hanno diritto a un'estensione dei tempi di adempimento delle loro prestazioni in particolare nei casi di cui al punto 9.1, nei casi di forza maggiore e nei casi in cui è esclusa la garanzia da parte loro.

## **10. Assicurazioni e garanzia**

- 10.1. Le FFS si impegnano a fornire prestazioni conformi al contratto.
- 10.2. La garanzia per difetti delle FFS cessa allorché esiste una colpa del cliente. Una colpa del cliente esiste sempre quando questi non assolve i propri compiti ai sensi del punto 3.1.
- 10.3. In presenza di un difetto che non viene eliminato entro un termine adeguato fissato dal cliente per due volte, questi potrà, a scelta:
  - dedurre dal compenso una somma corrispondente al minor valore delle prestazioni dovute, o
  - recedere dal contratto, tuttavia soltanto in caso di difetti gravi e ripetuti o soltanto nella misura in cui il difetto riscontrato riguardi la sicurezza del materiale rotabile del cliente o sembri un difetto grave sotto altri punti di vista (difetti gravi), o
  - eseguire esso stesso o far eseguire da terzi che soddisfano i requisiti ECM gli interventi proporzionali corrispondenti, a costo e rischio delle FFS, ma solo in presenza di difetti gravi.
- 10.4. Se il cliente esige l'eliminazione del difetto, le FFS eliminano il difetto entro il termine adeguato stabilito e si assumono tutti i costi che ne derivano.
- 10.5. Il cliente deve segnalare i difetti per iscritto entro il termine di notifica dei difetti indicato negli allegati alle presenti CG. Sono esclusi gli art. 200 e 201 del Codice delle obbligazioni.

## **11. Esclusione della garanzia**

- 11.1. È esclusa dall'obbligo di garanzia delle FFS la difformità del materiale rotabile del cliente e dei relativi sottosistemi e componenti o pezzi, imputabile a costruzione difettosa da parte del produttore originale. Sono altresì esclusi dalla garanzia delle prestazioni delle FFS il materiale rotabile, i sottosistemi e i relativi componenti e pezzi che, nell'ambito del contratto, d'intesa con il cliente, non sono stati sostituiti, non sono stati rigenerati o lo sono stati solo parzialmente o che sono stati solo esaminati, ispezionati o misurati, ma che possono causare danni conseguenti a causa del loro stato.
- 11.2. Qualora il cliente abbia avuto una parte nel causare i tempi difformi o lo stato difforme delle prestazioni delle FFS, la responsabilità / la garanzia delle FFS si riduce proporzionalmente a tale concorso di colpa. Le FFS cedono al cliente eventuali richieste di risarcimento nei confronti dei produttori.

## **12. Responsabilità delle parti**

- 12.1. Con riserva delle eccezioni indicate di seguito, le parti rispondono di tutti i danni (ad eccezione dei danni conseguenti), ivi compresi quelli derivanti da violazioni contrattuali, se non dimostrano di non aver alcuna colpa.
- 12.2. La responsabilità per danni materiali e patrimoniali causati per negligenza lieve da parte di entrambe le parti è limitata a CHF 20 mio. La responsabilità per danni conseguenti e mancato guadagno è esclusa entro i limiti di legge.
- 12.3. Ciascuna parte risponde personalmente dei danni al materiale rotabile qualora non sia in grado di dimostrare alcun dolo o negligenza grave all'altra parte. L'ammontare del risarcimento dei danni è limitato al valore attuale del materiale rotabile danneggiato o distrutto. Restano riservate regolamentazioni contrattuali di diverso tenore.
- 12.4. Eventuali pene convenzionali saranno imputate sul risarcimento danni dovuto. Indipendentemente da ciò, anche per le pene convenzionali vale la limitazione di responsabilità di cui sopra.

## **13. Assicurazione**

- 13.1. Entrambe le parti garantiscono la presenza di un'assicurazione adeguata di responsabilità civile aziendale e professionale per danni alle persone, alle cose e i conseguenti danni patrimoniali valida per la durata del contratto.
- 13.2. Il massimale è pari ad almeno CHF 20 milioni per evento e anno.

## **14. Conservazione dei documenti**

Il cliente, nella sua funzione di detentore, conserva tutta la documentazione tecnica concernente il materiale rotabile per tutta la durata di vita dello stesso. Le parti conservano tutti i documenti e i giustificativi in relazione al contratto che non sono stati consegnati all'altra parte nella versione originale (come contratti d'appalto, ordinazioni, corrispondenza, documentazione in merito ai rendiconti, supporti magnetici dei dati, ecc.) per almeno 13 anni dal momento del pagamento definitivo e completo. I documenti vanno conservati a titolo gratuito e in modo da essere pronti per l'uso.

## **15. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori,**

## **condizioni di lavoro e parità di trattamento**

- 15.1. Per le prestazioni in Svizzera, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni sulla protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro sul luogo in cui viene fornita la prestazione nonché a garantire la parità di trattamento tra donna e uomo in ambito salariale. Le condizioni di lavoro applicabili sono la Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, la Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera, nonché i contratti collettivi di lavoro e i contratti normali di lavoro e, ove questi ultimi manchino, le condizioni di lavoro effettive usuali secondo il luogo e la professione.
- 15.2. Per le prestazioni fornite all'estero, le parti si impegnano a rispettare le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
- 15.3. Entrambe le parti si impegnano a trasmettere questi requisiti ai terzi da esse incaricati.

## **16. Integrità**

Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché, in particolare, non vengano offerte o accettate elargizioni o altri vantaggi.

## **17. Nessun accordo illecito in relazione alle gare d'appalto**

- 17.1. Il cliente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito delle FFS (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione).
- 17.2. In caso di mancato rispetto di questo obbligo, il cliente dovrà pagare una pena convenzionale alle FFS pari al 15 per cento del corrispettivo totale. Inoltre, le FFS potranno rivendicare il danno subito, a meno che il cliente non dimostri di non avere alcuna colpa.
- 17.3. Inoltre, il cliente prende atto del fatto che, di norma, una violazione dell'obbligo di cui alla cifra 17.2 comporta altresì la risoluzione anticipata del contratto da parte delle FFS per gravi motivi.

## **18. Riservatezza**

Per tutta la durata contrattuale e per i cinque anni successivi alla fine del contratto, il cliente tratta in maniera riservata tutte le informazioni e i dati derivanti dal presente contratto, che non sono noti né generalmente accessibili, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge e l'utilizzo di informazioni riservate da parte di una parte e delle società del Gruppo ai fini dell'utilizzo delle prestazioni ai sensi delle disposizioni, nella fattispecie per quanto concerne la manutenzione, la rigenerazione e la sostituzione dei componenti o per l'esercizio, il retro-fitting, il rinnovo, il ripristino e la manutenzione dei veicoli.

**19. Cessazione del contratto o di singole prestazioni**

- 19.1. Il contratto può essere revocato o disdetto da ciascuna parte in qualsiasi momento. Le eventuali modalità di disdetta si desumono dal contratto.
- 19.2. La disdetta o la cessazione del presente contratto non influisce
- sui diritti e doveri delle parti già insorti al momento della cessazione;
  - sui diritti e sulle pretese spettanti a una parte con la cessazione;
  - sulle disposizioni del presente contratto, che rimangono valide anche dopo la cessazione del contratto su espressa disposizione o in virtù della loro stessa natura.
- 19.3. La disdetta di singole prestazioni non ha nel complesso alcuna ripercussione sulla sussistenza del presente contratto.
- 19.4. Le prestazioni fornite conformemente al contratto sino alla sua risoluzione vengono retribuite alle FFS senza supplemento. Non è dovuta alcuna ulteriore indennità a favore delle FFS a seguito della disdetta del contratto. La cessazione dovuta a grave violazione del contratto da parte del cliente comporta un risarcimento dei danni.
- 19.5. Se la risoluzione del contratto avviene intempestivamente, la parte che recede è tenuta a risarcire all'altra parte i danni comprovati (tuttavia in nessun caso il mancato guadagno) senza alcun supplemento.
- 19.6. Non è considerata intempestiva la risoluzione da parte delle FFS a seguito di autorizzazioni delle autorità di sicurezza mancanti, sospese o revocate, nonché in caso di forza maggiore. Non sussiste neppure una risoluzione intempestiva se una parte ha dato fondato motivo all'altra parte di risolvere il contratto, se il cliente non avvia singole fasi della fornitura delle prestazioni o se persone chiave di una parte, la cui collaborazione è fondamentale per la fornitura delle prestazioni, vengono sostituite nelle loro funzioni senza il consenso dell'altra parte, oppure nel caso di un evento d'insolvenza a carico di una parte o se la fornitura delle prestazioni non viene avviata entro il termine reciprocamente concordato, concedendo una dilazione di dieci giorni.

**20. Patto di non sollecitazione**

L'ingaggio di collaboratori di una parte incaricati della fornitura di prestazioni secondo il presente contratto durante la validità del contratto e per un anno dopo la cessazione del medesimo necessita del preventivo consenso scritto dell'altra parte.

**21. Divieto- di cessione e di costituzione in pegno**

I crediti spettanti a una parte non possono essere ceduti né costituiti in pegno senza il consenso scritto dell'altra parte.

**22. Modifiche del contratto**

Modifiche o integrazioni del contratto e degli elementi contrattuali richiedono, per essere valide, la forma scritta e la sottoscrizione di entrambe le parti.

**23. Diritto applicabile e foro competente**

- 23.1. Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni

della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci stipulata a Vienna l'11 aprile 1980, CISG) non sono applicabili.

- 23.2. **In caso di controversie derivanti o connesse al contratto sono competenti esclusivamente i tribunali di Berna.**